



DECRETO N. 855 DEL 15 OTT. 2020

OGGETTO: Indicazioni operative finalizzate all'avvio e alla prosecuzione in sicurezza delle attività formative per i percorsi di formazione continua.

NOTE PER LA TRASPARENZA: A seguito del Decreto legge 7 ottobre 2020 che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, e considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, si forniscono una serie di indicazioni operative finalizzate all'avvio e alla prosecuzione in sicurezza delle attività formative per i percorsi di formazione continua, riguardanti la formazione a distanza (FAD) e le modifiche progettuali. Si definisce l'elenco dei bandi ai cui progetti si applica il presente provvedimento.

---

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della Direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020*» che proroga al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2020: "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e gli atti ivi richiamati, il cui articolo 6 definisce una serie di misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, tra le quali, sub lettere da r) a w) si definiscono le misure concernenti l'istruzione e la formazione.
- Visto il Decreto del Direttore dell'Area capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020 - e la successiva integrazione disposta con Decreto n. 29 del 22 giugno 2020 - con il quale è stata autorizzata l'attività di Formazione a distanza (FAD) nella modalità del webinar e fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza per le attività di seminari, workshop e focus group.
- Visto il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 434 dell'8 maggio 2020 - e la successiva modifica e integrazione disposta con Decreto n. 480 del 1 giugno 2020 - con il quale, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza, in relazione alle attività relative all'offerta formativa regionale, sono state ammesse alla FAD in modalità sincrona e sono state sospese in modalità in presenza, tutte le tipologie di intervento formativo, ad esclusione di quelle già normate con il DDR n. 16 del 23 aprile 2020 e, in ogni caso, di quelle per le quali il requisito della presenza fisica di docenti, tutor e allievi, risulti inderogabile e sono state altresì definite le regole per il tracciamento informatico della presenza di docenti e discenti.
- Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020 e n. 50 del 23 maggio 2020 con le quali è stata data facoltà agli enti beneficiari di programmare le attività a distanza (ove previsto dai citati DDR n. 16/2020 e n. 434/2020 e successive modifiche e integrazioni) oppure in presenza a condizione di rispettare le Linee guida contenute nelle schede dell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50/2020.

- Visto il chiarimento pubblicato in data 25 maggio 2020 nella pagina dedicata all'emergenza Coronavirus del sito istituzionale della Regione del Veneto nel quale, con riferimento all'Ordinanza n. 50 si afferma che «si possono svolgere le attività [di formazione professionale], anche quelle in aula, purché siano rispettate le Linee guida contenute nelle schede dell'Allegato 1 dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50/2020. Nel testo dell'ordinanza (v. punto 5) della lett. a), non si parla di attività in aula in quanto in quel contesto sono solo riassunte sinteticamente le attività regolate, meglio specificate per l'appunto nelle linee guida».
- Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.
- Valutata l'opportunità di definire alcune indicazioni operative finalizzate all'avvio e alla prosecuzione in sicurezza delle attività formative per i percorsi di formazione continua, valevoli fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, come di seguito illustrate:
  - o **Gestione “mista” della presenza degli allievi alle lezioni.** Qualora parte degli allievi non possano partecipare alla lezione in presenza, è ammessa la possibilità di partecipare a distanza in modalità sincrona. Per queste attività non si applicano le regole definite con citati Decreti n. 16/2020 e n. 434/2020 e la localizzazione della lezione in A39 deve riportare la sede dell'aula ove si svolge la lezione in presenza. L'attività ispettiva regionale verrà pertanto eseguita in presenza e, nel corso della stessa, dovrà essere verificata l'attivazione del collegamento a distanza degli allievi tramite piattaforma di videoconferenza e della loro possibilità di interloquire in tempo reale con il docente.
  - o **Limite alle attività formative eseguibili in FAD.** Le attività formative per le quali tutti gli allievi sono collegati a distanza, sono gestite in A39 con le regole definite con i citati Decreti n. 16/2020 e n. 434/2020. Per la durata della vigenza dell'emergenza è sospesa l'applicazione del limite del 30% del monte ore lordo di progetto per le attività eseguibili in FAD. A conclusione dell'emergenza, la regola del limite del 30% del monte ore di progetto si intende calcolata, per tutte le direttive soggette all'applicazione Decreti n. 16/2020 e n. 434/2020, sul monte ore residuo di ore di formazione previste a progetto e non ancora erogate.
  - o **Questionari di verifica dell'apprendimento in FAD.** Qualora non sia possibile gestire in formato cartaceo la compilazione dei questionari per la verifica dell'apprendimento da parte degli allievi dei corsi, dovranno essere predisposte delle forme alternative in grado di dimostrare l'avvenuta risposta da parte di ciascun allievo. A tale scopo potranno essere utilizzati moduli on-line con tracciamento dell'indirizzo email del compilatore o domande con risposta via email.
  - o **Tipologie di interventi non realizzabili a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia.** Premesso che tutte le attività realizzabili in presenza devono assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della pandemia, le eventuali modifiche progettuali devono essere proposte all'Ufficio competente. Una volta definite nel merito, le variazioni possono essere richieste tramite l'applicativo “SIU Domande”.
  - o **Mobilità transnazionale e interregionale.** Nel caso di interventi che prevedono mobilità transnazionale o interregionale, nel caso in cui per ragioni di contenimento della pandemia risulti necessario od opportuno modificare la destinazione del viaggio, quest'ultima potrà essere sostituita rispettivamente con altra destinazione transnazionale o interregionale, purché nel rispetto degli obiettivi progettuali. La proposta di sostituzione dovrà essere preventivamente validata dall'Ufficio competente, successivamente formulata come richiesta di variazione progettuale tramite l'applicativo “SIU Domande”.
- Atteso che il presente provvedimento si applica ai progetti approvati a seguito dei seguenti provvedimenti:
  - o DGR n. 1311 del 10 settembre 2018 (“Protagonisti del cambiamento”)
  - o DGR n. 1987 del 21 dicembre 2018 (“Botteghe e atelier aziendali”)

- DGR n. 301 del 19 marzo 2019 (“Scuola innovativa”)
  - DGR n. 395 del 02 aprile 2019 (“Lo sviluppo delle competenze nel settore dell’occhialeria” – Tipologia 2)
  - DGR n. 540 del 30 aprile 2019 (“Agire P.A.”)
  - DGR n. 816 dell’11 giugno 2019 (“Impresa responsabile”)
  - DGR n. 1010 del 12 luglio 2019 (“Per un’impresa organizzata e consapevole”)
  - DGR n. 1315 del 10 settembre 2019 (“Quale impresa”)
  - DGR n. 254 del 2 marzo 2020 (“Il lavoro si racconta - Botteghe e Atelier aziendali”)
  - DGR n. 432 del 7 aprile 2020 (“Settore primario”)
  - DGR n. 526 del 28 aprile 2020 (“Il Veneto delle donne”)
  - DGR n. 818 del 23 giugno 2020 (“Settore Cultura”)
  - DGR n. 819 del 23 giugno 2020 (“Smart work nella PA”)
  - DGR n. 865 del 30 giugno 2020 (“Una rete di opportunità”)
  - DGR n. 866 del 30 giugno 2020 (“Rilancio del turismo in Veneto”)
  - DGR n. 1123 del 6 agosto 2020 (“Guidiamo la ripresa economica”)
- Visto il Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 38 del 18 settembre 2020 “Approvazione delle modifiche al documento “Testo Unico per i Beneficiari” nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
  - Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori.
  - Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

#### DECRETA

1. di approvare le premesse quali parte integrale ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti indicazioni operative finalizzate all'avvio e alla prosecuzione in sicurezza delle attività formative per i percorsi di formazione continua, valevoli fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza come di seguito illustrate:
  - a. **Gestione “mista” della presenza degli allievi alle lezioni.** Qualora parte degli allievi non possano partecipare alla lezione in presenza, è ammessa la possibilità di partecipare a distanza in modalità sincrona. Per queste attività non si applicano le regole definite con citati Decreti n. 16/2020 e n. 434/2020 e la localizzazione della lezione in A39 deve riportare la sede dell’aula ove si svolge la lezione in presenza. L’attività ispettiva regionale verrà pertanto eseguita in presenza e, nel corso della stessa, dovrà essere palese l’attivazione del collegamento a distanza degli allievi tramite piattaforma di videoconferenza e della loro possibilità di interloquire in tempo reale con il docente.
  - b. **Limite alle attività formative eseguibili in FAD.** Le attività formative per le quali tutti gli allievi sono collegati a distanza, sono gestite in A39 con le regole definite con i citati Decreti n. 16/2020 e n. 434/2020. Per la durata della vigenza dell’emergenza è sospesa l’applicazione del limite del 30% del monte ore lordo di progetto per le attività eseguibili in FAD. A conclusione dell’emergenza, la regola del limite del 30% del monte ore di progetto si intende calcolata, per tutte le direttive soggette all’applicazione Decreti n. 16/2020 e n. 434/2020, sul monte ore residuo di ore di formazione previste a progetto e non ancora erogate.
  - c. **Questionari di verifica dell’apprendimento in FAD.** Qualora non sia possibile gestire in formato cartaceo la compilazione dei questionari per la verifica dell’apprendimento da parte degli allievi dei corsi, dovranno essere predisposte delle forme alternative in grado di dimostrare l’avvenuta risposta da parte di ciascun allievo. A tale scopo potranno essere utilizzati moduli on-line con tracciamento dell’indirizzo email del compilatore o domande con risposta via email.
  - d. **Tipologie di interventi non realizzabili a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia.** Premesso che tutte le attività realizzabili in presenza devono assicurare il rispetto della

normativa vigente in materia di contenimento della pandemia, le eventuali modifiche progettuali devono essere proposte all'Ufficio competente. Una volta concordate nel merito, le variazioni possono essere richieste tramite l'applicativo "SIU Domande".

- e. **Mobilità transnazionale e interregionale.** Nel caso di interventi che prevedono mobilità transnazionale o interregionale, nel caso in cui per ragioni di contenimento della pandemia risulti necessario od opportuno modificare la destinazione del viaggio, quest'ultima potrà essere sostituita rispettivamente con altra destinazione transnazionale o interregionale, purché nel rispetto degli obiettivi progettuali. La proposta di sostituzione dovrà essere preventivamente validata dall'Ufficio competente, successivamente formulata come richiesta di variazione progettuale tramite l'applicativo "SIU Domande".
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nell'area web dedicata alla pubblicazione delle indicazioni per la Formazione professionale relative alle misure di contenimento del Covid-19 (<http://supportoformazione.regione.veneto.it/covid-19>) e nella sezione Avvisi dell'applicativo Monitoraggio Allievi Web (A39) .

Il Direttore  
Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM